

**RICORSO**

Della dott.ssa **Marta Chiara Giordano**, nata a Sarno il 30/01/1991 (GRDMTC91A70I438H) e ivi residente alla via San Vito n. 19, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce al presente atto, dall'**avv. Gaetano Francavilla** (C.F. FRNGTN85S30G230I), con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pagani, alla via B. Mangino n. 60, i quali dichiarano di voler ricevere ogni eventuale comunicazione al seguente numero di fax: 08119977143 o indirizzi di posta elettronica certificata: [g.francavilla@pec.ordineavvocatinocerainferiore.it](mailto:g.francavilla@pec.ordineavvocatinocerainferiore.it).

*ricorrente**c o n t r o*

- 1. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, P.IVA 80185250588, in persona del Ministro, con sede legale in Roma (Rm), in Viale Trastevere 76/A, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi 12
- 2. Ufficio Scolastico regionale per la Campania**, in persona del leg. Rapp. p.t., difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi 12;
- 3. M.E.F. - Ministero Dell'economia E Delle Finanze (C.F. 80415740580)**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97 (00187), difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi 12;
- 4. Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr – Struttura di Missione per il Pnrr**, in persona del Ministro *pro – tempore*, con sede in Roma, Largo Chigi n. 19 (00187), difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi 12;

*resistenti**e n e i c o n f r o n t i*

- 1) **Avv. Concetta Manti** [REDACTED] posizionata in graduatoria alla posizione n. 536 con un punteggio di 170, indirizzo pec: [REDACTED]

*controinteressata*

\*\*\*

**Per l'annullamento, previa sospensione:**

1. del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Campania m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0083665.24-12-2024", relativamente alla procedura concorsuale, per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con cui il Ministero dell'istruzione e del merito

ha proceduto ad approvare la graduatoria finale di merito, relativa alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 548 docenti per la classe di concorso A022 "Italiano, Storia, Geografia" ;

2. di ogni ulteriore atto anteriore o successivo, comunque ad esso presupposto, connesso, consequenziale ed, in ogni caso, richiamato nell'atto prima indicato, ivi incluso:

- a) Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Campania m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0069623.05-11-2024
- b) Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Campania m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0053685.06-09-2024.
- c) Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Campania m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0067554.28-10-2024;

**per la condanna dell'Amministrazione**

all'adozione di ogni provvedimento utile a disporre l'inserimento in graduatoria dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione nelle prossime procedure di scorrimento, previa pubblicazione della graduatoria integrale.

**nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata**

al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando all'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento in graduatoria dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione, previa pubblicazione della graduatoria integrale.

**FATTO**

Con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 Dicembre 2023 del M.i.u.r , è stato bandito, su base regionale, il concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, così come previsto dal D.D.G. n. 2575 del 6.12.2023, finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024.

La sig.ra Giordano, in possesso dei requisiti richiesti, ha presentato domanda di partecipazione ( n. 1220705 del 26- 12-2023) al concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 "Italiano, Storia, Geografia" per la Regione Campania, il quale a seguito anche di successive integrazioni al bando ha previsto l'assunzione di 548 docenti.

Il Ministro dell'Istruzione e del merito con le disposizioni generali (**m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1203509.28-12-2023**) ha previsto all' Articolo 8- per la valutazione delle

prove e dei titoli -che le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.

Il bando ha previsto che la prova scritta ed orale è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.

**L'istante ha conseguito un punteggio complessivo di 209,5.**

Nel dettaglio, la sig.ra Giordano ha conseguito punti 94,00 alla prova scritta, punti 90,00 per la prova orale e punti 25.5 per la valutazione dei titoli, conseguendo pertanto sia per la prova scritta che per quella orale un punteggio non inferiore a 70 punti.

L' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con provvedimento atto prot. n. 0053685 del 06.09.2024 ha approvato la graduatoria finale, escludendo inopinatamente la dott.ssa Giordano.

La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, successivamente integrata nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Tuttavia, in graduatoria, da ciò che è possibile desumere dai provvedimenti gravati, è presente un numero di riservisti superiore al consentito, sicché vi è stata un'estromissione dalla stessa di soggetti che avevano conseguito un punteggio superiore ma che non erano in possesso di titoli di riserva.

Ancora, la PA non ha pubblicato l'elenco dei soggetti risultati idonei, omettendo qualsivoglia garanzia di trasparenza dell'azione amministrativa e mettendo in condizione i candidati di non conoscere la propria posizione, anche con riferimento ad un successivo scorrimento della graduatoria stessa.

In data 11.09.2024, la ricorrente inoltrava a mezzo pec un atto di reclamo, con il quale si richiedeva all'ufficio scolastico per la Campania di provvedere alla rettifica della graduatoria.

\* \* \*

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE ARTT. 1 E SS. L. N. 241/90 – VIOLAZIONE ART. 3 DEL BANDO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE – ECCESSO DI POTERE (VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO) - VIOLAZIONE ARTT. 3 E 6 L. N. 241/90 – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA) – ATIPICITÀ – IRRAZIONevolezza – VIOLAZIONE ARTT. 24 E 113 COSTITUZIONE REPUBBLICANA.**

In via preliminare, risulta lampante l'assoluta assenza di motivazione.

Infatti, nella graduatoria non vi è alcuna motivazione a sostegno dell'inserimento di un candidato piuttosto che di un altro, sebbene con punteggi inferiori, né alcuna considerazione circa l'omessa pubblicazione della graduatoria degli idonei.

L'adozione del provvedimento impugnato è, in *parte qua*, macroscopicamente carente sotto il profilo motivazionale, non consentendo alla ricorrente di comprendere le ragioni ed i criteri in base ai quali l'Amministrazione abbia adottato i provvedimenti impugnati.

Inoltre, la P.A. ha omesso di comunicare alla ricorrente la mancata rettifica della graduatoria, in seguito all'istanza presentata.

La condotta dell'Amministrazione appare, alla luce di quanto appena riportato, immotivata e contraddittoria.

Sulla carenza di motivazione la Giurisprudenza è concorde: *“L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dalla Pubblica amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultima e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113, Cost.”* (Consiglio di Stato sez. V, 25 maggio 2017 n. 2457). Ed ancora: *“Ai sensi dell' art. 3, l. n. 241 del 1990 , l'Amministrazione è tenuta ad illustrare nel provvedimento i presupposti di fatto (oltre che) le motivazioni giuridiche sulle quali si fonda l'esercizio del potere, in relazione alle risultanze dell'istruttoria; sicché deve ritenersi illegittimo, nonché elusivo dell'obbligo di provvedere, il provvedimento che non contenga alcuna indicazione delle ragioni sulla cui base è stato adottato, in relazione ai dati e agli accertamenti tecnici compiuti.”* (T.A.R. Napoli (Campania) Sez. III 05 dicembre 2017 n. 5732).

Appare evidente che nulla di tutto ciò sia riscontrabile nel provvedimento impugnato, che si presenta del tutto oscuro ed incomprensibile.

**II) ECCESSO DI POTERE RILEVABILE PER TRAVISAMENTO, CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE– CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA –VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUALIANZA E NON DISCRIMINAZIONE E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3, 35 E 97 COST.). VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 2575 DEL 6 DICEMBRE 2023 DEL M.I.U.R VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DPR DEL 16 GIUGNO 2023, N. 82**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 5 COMMA 1 DEL DPR 9 MAGGIO 1994 N. 487**

L'Amministrazione resistente ha ommesso di inserire la ricorrente nella graduatoria di merito del concorso di cui è causa, pur avendo conseguito la stessa un punteggio analogo o addirittura superiore ad altri candidati che invece sono stati inspiegabilmente inclusi, in palese violazione della percentuale di riservisti ammessi.

Per di più, l'Amministrazione non ha mai reso nota alla Prof. Giordano la posizione conseguita nella graduatoria finale di merito né ha riscontrato le sue istanze di rettifica e accesso agli atti.

Com'è noto, l'art. 19, comma 1, d.lgs. 33/2013, prevede espressamente che "Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori".

Dunque, la norma sopra citata impone alla P.A. la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

È evidente che, nella fattispecie di cui è causa, l'Amministrazione resistente non abbia affatto rispettato i descritti criteri, atteso che:

- in spregio all'obbligo di redigere la graduatoria "sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta", non ha incluso la Prof.ssa Giordano nelle graduatorie pubblicate in cui sono stati inseriti inspiegabilmente candidati con punteggi totali inferiori non precisati con l'indicazione, né della valutazione dei titoli, né delle eventuali posizioni di riserva;

- non ha preventivamente comunicato a ciascun candidato il punteggio attribuito sulla base dei titoli, giacché, ad oggi la ricorrente non ha potuto verificare se, ad esempio, la ragione della sua esclusione risieda in un'errata valutazione dei titoli posseduti e dichiarati in domanda;

- non ha pubblicato la graduatoria generale di merito comprensiva dei candidati idonei.

In altri termini, l'Amministrazione ha senza dubbio agito in patente difetto di istruttoria, oltre che in violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Tali principi, infatti, avrebbero imposto alla Commissione di concorso di stilare per intero la graduatoria, individuando tutte le posizioni dei candidati al concorso - idonei e vincitori - con indicazione espressa del punteggio attribuito a ciascun titolo ed alla prova d'esame.

Diversamente, la Procedente ha preferito adottare una graduatoria incompleta e incomprensibile, recante unicamente il punteggio complessivo attribuito ai candidati ritenuti vincitori, senza dare conto né a questi ultimi, né agli esclusi delle ragioni della loro inclusione o esclusione.

Tale omissione risulta tanto più grave alla luce del fatto che la ricorrente, già in data 12.09.2024, ha presentato apposita istanza di rettifica della graduatoria, senza avere alcun riscontro.

\*\*\*

Come precedentemente esposto, la sig.ra Giordano ha presentato domanda di partecipazione ( m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1203509.28-12-2023) al concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania.

Il bando di concorso stabiliva che per il superamento del concorso, i candidati avrebbero dovuto conseguire il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti, sia alla prova scritta che a quella orale.

L'istante ha conseguito un punteggio complessivo di 209,5.

In particolare, la sig.ra Giordano ha conseguito punti 94,00 alla prova scritta, punti 90,00 per la prova orale e punti 25,5 per la valutazione dei titoli, conseguendo pertanto sia per la prova scritta che per quella orale un punteggio non inferiore a 70 punti.

L' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, da ultimo con provvedimento atto prot. n. 0083665.24-12-2024 approvava la graduatoria finale, escludendo inaspettatamente la dott.ssa Giordano.

Tocca ribadire come la docente ha conseguito il punteggio complessivo di 209,50, il quale la collocherebbe in posizione utile della graduatoria definitiva.

Tuttavia, nonostante l'esito positivo della prova, la ricorrente non è stata inserita nella graduatoria di merito dei vincitori.

Stando così le cose, l'esclusione della sig.ra Giordano dalla graduatoria finale dei vincitori del concorso, è manifestamente frutto di un difetto di istruttoria, con il travisamento delle risultanze concorsuali e documentali.

Del resto, come si rileva dal provvedimento di approvazione della graduatoria dei vincitori, il Miur ha palesemente violato la percentuale destinata ai riservisti.

Preme rammentare che l'art. 5 comma 1 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 stabilisce che:

”Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”.

Nella fattispecie che ci occupa, invece, i candidati RISERVISTI vincitori del concorso risultano in totale 342 unità.

Si arriva alla presente conclusione, sommando i docenti vincitori che sono rientrati nella riserva del 30% e coloro che invece presentano un titolo di preferenza.

Come precedentemente rappresentato il numero dei posti messo a disposizione nel bando, anche a seguito delle successive integrazioni erano 548, per cui il numero massimo dei riservisti sarebbe stato al massimo di 274 unità.

Per cui è incontestabile come il numero dei posti attribuito a coloro che vantavano una riserva, abbia ampiamente superato la metà dei posti disponibili nel bando.

Il DPR 16 giugno 2023, n. 82, stabilisce le nuove direttive riguardanti le riserve nei concorsi pubblici.

Con questa riforma, entrata in vigore il 14 luglio 2023, una quota dei posti banditi in un concorso può essere riservata a determinate categorie di candidati. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la somma totale dei posti riservati non può eccedere la metà dei posti disponibili nel bando.

**Le istruzioni operative (Allegato B) alle immissioni in ruolo forniscono delle indicazioni.**

Pertanto, **nel limite suddetto del 50%** dei posti messi a bando, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 della legge 11 marzo 2011, n. 25, verranno considerate prioritariamente le categorie di cui all’articolo 1 e all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, eventualmente riparametrando proporzionalmente i relativi contingenti per ricondurli nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.

A seguire, **qualora residuino spazi** per ulteriori categorie riservatarie, saranno presi in considerazione **le ulteriori categorie citate in precedenza**, applicando se necessario le riparametrazioni di cui sopra.

Pertanto, secondo le istruzioni operative alle immissioni in ruolo le graduatorie dei concorsi PNRR predisposte – nel limite dei posti messi a concorso e fatta salva l’integrazione della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute – dovrà tenere conto:

- Della riserva della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’articolo 3, comma 1 della stessa legge. Le categorie previste

A. Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche

B. Invalido di guerra



- C. Invalido civile di guerra
- D. Invalido per servizio
- E. Invalido del lavoro o equiparati
- F. Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
- G. Invalido civile
- H. Non vedente o sordomuto

- Delle **riserve** assunzionali di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407 (norme in favore delle vittime del **terrorismo e della criminalità organizzata**). Tali categorie sono assimilate agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

- Delle **riserve** di cui all'articolo 59, comma 10-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (riserva di posti a favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali **di almeno tre anni** scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti).

- Delle **riserve** di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (**riserva di posti pari al 30%** nel caso di **bandi di concorso e provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non dirigente per i volontari in ferma prefissata**).

- Della **riserva** di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 (**riserva di posti pari al 15%**, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito).

Dunque, anche sotto tale profilo, l'operato della PA procedente è illogico e illegittimo.

### **III) ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTI ERRONEI VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'AFFIDAMENTO E PER OMESSA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ**

Preme evidenziare l'illegittimità radicale degli atti e provvedimenti impugnati, in quanto adottati in violazione dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti.

È principio sin troppo ovvio quello per il quale i criteri di valutazione dei titoli debbano essere adottati prima che la Commissione conosca i titoli presentati dai vari candidati.

Nel caso *de quo*, appare evidente l'omessa specifica predeterminazione dei criteri per quanto concerne la valutazione dei titoli, così come previsto al punto 4 dell'art. 8 del bando di concorso, il quale risulta essere assolutamente generico, e in alcun modo prevedere dei criteri oggettivi per un'equa valutazione dei titoli posseduti dai candidati.



Non vi è dubbio, pertanto, che la predeterminazione dei criteri valutativi è un elemento essenziale.

Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (Cons. Stato, Sez. VI, 19/03/2015 n. 1411).

La predeterminazione di adeguati criteri valutativi assurge, pertanto, ad elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico (Cons. Stato, Sez. V, 20/04/2016, n. 1567).

Orbene, anche nel caso di specie, non si chiede all'Ecc.mo TAR adito di sostituire una propria valutazione, di merito, a quella già svolta in sede amministrativa, ma di accertare l'evidente irragionevolezza e/o incongruenza e/o superficialità dell'iter logico-cognitivo seguito dalla Commissione nelle attività di correzione delle prove della ricorrente onde disporre una sua eventuale rinnovazione.

\* \* \*

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si chiede che Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ordinare alle Amministrazioni intimare l'esibizione ed il deposito in giudizio degli atti impugnati e degli altri utili ai fini della risoluzione della controversia.

### **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41**

#### **CO. 4 C.P.A**

Considerato che:

- dall'inserimento in graduatoria della ricorrente, per la classe di concorso A022, potrebbero riceverne pregiudizio i soggetti ivi collocati;

- il principio del contraddittorio impone la notifica del ricorso a tutti i docenti iscritti nelle suddette graduatorie collocati nella classe di concorso A022;

Rilevato:

- l'impossibilità di raggiungere tutti i docenti collocati in graduatoria;
- che, dunque, la notifica nei modi ordinari non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio stante l'impossibilità di individuare i reali controinteressati e, dall'altro, comporterebbe un eccessivo aggravio di spesa stante l'elevato numero di destinatari che renderebbe impraticabile anche la sola individuazione di ognuno di loro;

- che, per costante giurisprudenza di legittimità, il Giudice può autorizzare ex art. 151 c.p.c. la notifica con qualsiasi mezzo, purché "le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost. come

inviolabile in ogni stato e grado del processo” (Cass. n. 13868/2002) e nei limiti del rispetto del contraddittorio tra le parti e della corrispondenza dell'atto allo scopo (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003);

- che la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso sul sito internet del MIUR sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità degli stessi e consente agli eventuali interessati di costituirsi compiutamente;

- che siffatta notifica è stata autorizzata in casi analoghi a quello che ne occupa da Codesto Giudice Amministrativo.

Ciò premesso, il sottoscritto difensore

### **CHIEDE**

all'ill.mo TAR Lazio Roma, affinché Voglia autorizzare, ove ritenuto necessario, la notificazione del ricorso introduttivo, quanto agli eventuali controinteressati, a mezzo internet sul portale online del MIUR e/o su quello dell'USR per la Campania o, in ogni caso, nelle forme che Codesto Tribunale riterrà più opportune.

### **ISTANZA CAUTELARE**

I Il *fumus boni iuris* è in *re ipsa*.

Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Appare opportuno l'immediato inserimento della ricorrente nella graduatoria finale al fine di evitare che la stessa sia illegittimamente e definitivamente estromessa dalla procedura concorsuale.

Fermo quanto sopra dedotto in relazione alla sussistenza del *fumus boni iuris* che assiste il presente ricorso, è altrettanto evidente che nella specie sussistono anche evidenti profili di *periculum in mora* cui l'odierna ricorrente sarebbe esposta nella ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare.

Ed invero, nelle more del giudizio di merito, l'odierna ricorrente subirebbe, per anni, una irreparabile lesione del proprio diritto, costituzionalmente garantito, ad esprimere la propria personalità attraverso il lavoro, atteso che, in pendenza del giudizio - essendo già stati nominati i n. 578 vincitori della procedura - verrebbero assunti i candidati dichiarati vincitori e stipulati i relativi contratti individuali di lavoro.

Sotto il profilo, poi, del bilanciamento degli interessi appare evidente la sussistenza dell'interesse dell'Amministrazione resistente alla selezione del candidato più meritevole.

Sussistono, pertanto, a parere di questa difesa, i presupposti affinché Codesto Ecc.mo TAR possa - in sede cautelare - quanto meno ordinare alla P.A. il riesame dell'atto impugnato o disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10 del CPA.

\*\*\*

**P.Q.M.** Tutto ciò premesso, voglia Codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, previa sospensione, annullare gli atti impugnati, compresa in particolare la graduatoria finale di merito, nella parte in cui non comprendono il ricorrente nell'elenco degli idonei. Con vittoria delle spese da distrarre in favore del legale che si dichiara distrattario.

\*\*\*

**Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 38.514,03 e, pertanto, considerato che il presente ricorso verte in materia di pubblico impiego il pagamento del contributo unificato non è dovuto.**

\*\*\*

Pagani/Roma, 21.2.2025

avv. Gaetano Francavilla